

Sentenza: 6 giugno 2017, n. 172

Materia: patrocinio legale a carico della Regione per la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano indagati per aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell'esimente della legittima difesa

Parametri invocati: articolo 117 secondo comma lettere l) e h) Cost.

Giudizio: legittimità in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: legge Regione Liguria 5 luglio 2016, n. 11 (Interventi in favore delle vittime della criminalità) articolo 1, comma 2

Esito: fondatezza della questione con riferimento all'articolo 117 secondo comma lettera h) Cost.

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Sintesi: La disposizione impugnata stabilisce il patrocinio a spese della Regione nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano indagati per aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero siano stati assolti per la sussistenza dell'esimente della legittima difesa. Si applica ai cittadini nei cui confronti l'azione penale è esercitata a decorrere dall'entrata in vigore della legge.

Secondo il ricorrente, la norma sarebbe lesiva dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e h) Cost., che attribuiscono allo Stato potestà legislativa esclusiva, rispettivamente, in materia di ordinamento penale e di ordine pubblico e sicurezza. Ciò in quanto, riconoscendo il beneficio economico sempre e comunque a colui che commette un reato al di fuori della scriminante della legittima difesa inciderebbe sull'equilibrio dei rapporti sociali, configurando un intervento potenzialmente criminogeno generante insicurezza.

La Corte giudica la questione fondata per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), Cost., che attribuisce allo Stato competenza esclusiva nella materia ordine pubblico e sicurezza.

La questione, argomenta la Corte, verte sulla concessione di un sostegno economico ai cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, affrontano un procedimento penale con l'accusa di aver colposamente ecceduto i limiti della legittima difesa. Tale concessione è manifestazione di un indirizzo regionale in tema di prevenzione dei reati e di contrasto alla criminalità, materia che la costante giurisprudenza costituzionale ha sempre considerato riservata allo Stato. È, dunque, la ratio ispiratrice della disposizione ad interferire con la materia ordine pubblico e sicurezza. Attraverso il sostegno economico nel procedimento e nel processo è, infatti, incoraggiato (o non scoraggiato), in ambito regionale, il ricorso *alla ragion fattasi*.

La disposizione in esame non interferisce invece con la materia ordinamento penale poichè non incide su fattispecie penali, non modifica i presupposti per l'applicazione di norme penali, non

introduce nuove cause di esenzione dalla responsabilità penale, né produce effetti sanzionatori ulteriori conseguenti alla commissione di un reato.